



## **EDILIZIA AZIENDE ARTIGIANE**

### **RINNOVO CCNL 2022 - 2024**

E' stato siglato in data 04 maggio 2022 da Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato Edilizia Fiae Casartigiani, ClaaI e i Sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area Edilizia, comparto artigiano, **con validità dal 1 maggio 2022 al 30 settembre 2024.**

#### **1) Novità contrattuali**

I punti cardine dell'accordo oltre alle nuove tabelle retributive sono:

- il rafforzamento della sicurezza e della formazione dei lavoratori con un sistema di formazione facoltativa aggiuntiva
- l'istituzione della figura del "Mastro formatore artigiano", che valorizza la competenza acquisita nel cantiere (vedi ultimo paragrafo)
- un sistema premiale per le aziende che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori
- più adeguata caratterizzazione dell'elemento variabile della retribuzione centrato anche sull'andamento aziendale e fissato ad un massimo del 6% dei minimi in vigore
- la variabilità del regime di orario di lavoro per esigenze temporanee dell'impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, in particolare per lavori nei centri storici delle città e per edifici situati in aree con restrizione di accesso. Questa agevolazione è garantita alle imprese che non abbiano avuto condanne per infortuni gravi nei 5 anni precedenti.

#### **2) Nuovi Minimi Tabellari**

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza maggio 2022 e luglio 2023, i minimi retributivi risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili	
	dal 1.5.2022	dal 1.7.2023
7Q	1.911,46	1.993,46
7	1.911,46	1.993,46
6	1.705,08	1.777,08
5	1.421,04	1.481,04
4	1.325,38	1.380,98
3	1.231,72	1.283,72
2	1.107,65	1.153,65
1	947,30	987,30

### **3) Orario di lavoro**

Le aziende a cui si applica l'art. 29, L. n. 341/1995 e quelle che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 anni precedenti, nel caso di lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali e comunali ovvero nel caso di rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es. lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.) potranno attivare temporaneamente un diverso regime di orario, rispondente al differente contesto, previa comunicazione alle OO.SS. territoriali.

Il regime d'orario non è ammesso nel caso di ammortizzatori sociali o di Cig per eventi metereologici.

### **4) Preavviso - Operai**

Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo con un preavviso di:

- 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni;
- 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

### **5) Assistenza integrativa**

#### Formazione professionale

Dal 1° ottobre 2022 le aziende destineranno un contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, istituito in ogni Cassa edile allo scopo di finanziare la formazione professionale continua, i cui contenuti saranno dettagliati in un Catalogo formativo nazionale. I corsi di formazione sono obbligatori.

La frequenza con esito favorevole di almeno un corso di formazione produce per gli operai dei passaggi di inquadramento, disciplinati dal CCNL (Protocollo formazione e sicurezza).

#### Formazione e sicurezza

Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all'1%.

### **6) 3) La figura del mastro formatore artigiano e sgravi contributivi**

Il titolare artigiano e o i soci di aziende artigiane possono accedere alla qualifica di MFA , attribuita dalla competente Cassa edile o edilcassa, che consente di erogare ai propri dipendenti la formazione pratica con i seguenti requisiti

15 anni di iscrizione all'albo delle imprese artigiane

- possesso degli attestati dei corsi di formazione obbligatoria
- avere dipendenti da almeno 3 anni
- applicare il ccnl artigiani
- essere in regola con gli obblighi di sicurezza e contributivi DURC E DURC di congruità
- avere capacità organizzative e finanziarie

L'attestazione da diritto a una riduzione del contributo alla formazione dovuto all'Ente unico formazione e sicurezza, che sarà definita dalla contrattazione di secondo livello.

#### 7) **Contrattazione integrativa - E.v.r.**

L'E.v.r. - fissato dalle Organizzazioni territoriali come premio variabile di risultato entro l'importo massimo del 6% (importo massimo stabilito dalle Associazioni nazionali) dei minimi in vigore - viene confermato per la vigenza del CCNL 2022-2024.

L'E.v.r. viene corrisposto in presenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e non incide sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il t.f.r.

#### 8) **Lavoro a tempo determinato**

Il contratto a termine è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018. Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto.

Fino al 30 settembre 2022 possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) per le seguenti condizioni:

- avvio di un nuovo cantiere;
- proroga dei termini di un appalto;
- avvio di specifica attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;
- assunzione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti di età superiore a 45 anni, di cassaintegrati, di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte, ai lavoratori con contratto a termine di almeno 6 mesi.

Verbale di accordo del 04/05/2022

---

**Elisabetta Menghini**  
Consulente Provinciale Paghe

Cell. 348.6045569- Tel. 071.9947514  
[emenghini@an.cna.it](mailto:emenghini@an.cna.it)

---